

Panorama Legislativo per la realizzazione degli impianti



ITIS "Luigi Galvani" - Giugliano in
Campania (NA)
24-09-2015





Un po' di storia

Decreto del Duce e del Fascismo 29/07/1939
“Approvazione per le costruzioni ospedaliere”

Omissis

“Per assicurare la illuminazione dell’ospedale, anche in caso di interruzione delle sorgenti alimentatrici generali della illuminazione cittadina, è necessario provvedere all’installazione di un impianto di soccorso per la illuminazione a luce elettrica di determinati locali, come sale operatorie, corridoi, scale, ricoveri e simili; l’impianto è da realizzare con un gruppo elettrogeno o a mezzo di batterie di accumulatori installati nei vari edifici, caricate a tampone e pronte ad entrare in funzione nel momento del bisogno”

omissis



D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

ART.28

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

ART.31

Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

ART.267

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie che si verificano nel loro esercizio.

Per gli impianti elettrici troviamo gli Artt. 267 - 350



Legge n. 186 del 1 marzo 1968

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

Art. 1

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

Art. 2

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte.



Legge n. 46 del 05 Marzo 1990
“Norme generali per la sicurezza degli Impianti”

D.P.R. 447 del 06 Dicembre 1991
”Regolamento di attuazione della Legge n. 46/90”;



Decreto Legislativo n. 626 del 19 Settembre 1994

"Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro"

Art.34 stabilisce che un impianto presente nel luogo di lavoro è considerato un'attrezzatura di lavoro

Art.35 – Il DL ha l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'uso delle attrezzature di lavoro

Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996

"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"



D.M. 10 Marzo 1998

“Criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”

D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001

“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi “



D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008

“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”

Decreto Ministeriale emanato dal

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Legge 2 dicembre 2005, n. 248

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"

Art. 11-quaderdecies, comma 13 Legge 248 del 2/12/2005

"Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

- a. il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;*
- b. la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;"*



D. M. 37/08

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, **indipendentemente dalla destinazione d'uso**, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

D. M. 37/08



1. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

D. M. 37/08



- 2. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto**

D. M. 37/08



Art. 3. - Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attività continuativa.

D. M. 37/08



Art. 4. - Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
 - a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
 - b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività ...
 - c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore ...
 - d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni

D. M. 37/08



Art. 5. – Progettazione degli impianti

- a) Impianti relativi alle utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) Impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

D. M. 37/08



Art. 5. – Progettazione degli impianti

- e) Impianti relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferi/ora;
- g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

D. M. 37/08



Art. 5. - Progettazione impianti

Chi redige il progetto:

Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste.

D. M. 37/08



Art. 5. - Progettazione impianti

I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Il progetto è depositato presso **lo sportello unico per l'edilizia** del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

D. M. 37/08



Art. 6 - Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.



Art. 7. - Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

D. M. 37/08



Art. 7 comma 6.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

D. M. 37/08



Art. 8.

Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente **e' tenuto ad affidare i lavori** di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, **ad imprese abilitate** ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto **adotta le misure necessarie** per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, (...). Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente **entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura** di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, **consegna** al distributore o al venditore **copia della dichiarazione di conformità dell'impianto**, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, **o copia della dichiarazione di rispondenza**. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

D. M. 37/08



Art. 10.

Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

D. M. 37/08



Art. 11.

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

(...) l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

(...) Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane (...)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

6 giugno 2001, n. 380



"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. "

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239
(Rettifica G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)

Art. 5 (R)

Sportello unico per l'edilizia

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.



2. Tale ufficio provvede in particolare:

- a. alla ricezione delle DIA e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- b. a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
- d. all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
- e. al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico - ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
- f. alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.

D. M. 37/08



Art. 15. Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

D. M. 37/08



Art. 15. Sanzioni

4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

D. M. 37/08



Obblighi sanzionati in via amministrativa

I soggetti destinatari degli obblighi del D.M. 37/2008, la cui inosservanza comporta l'applicazione, nei loro confronti, di sanzioni amministrative, si individuano in:

- committente o proprietario;
- ditta installatrice (o impresa abilitata);
- responsabile tecnico dell'Impresa installatrice;
- responsabile tecnico dell'Impresa non installatrice;
- professionista (progettista).

Obblighi del committente o proprietario

Obblighi del committente o proprietario		Sanzioni
Art. 5 c. 1	Affida l'incarico di progetto degli impianti nei modi previsti.	Art. 15 c. 2
Art. 7	Deve essere in possesso di dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza dei lavori eseguiti.	Art. 15 c. 1
Art. 7 c. 6	Affida a professionista iscritto all'albo la redazione della dichiarazione di rispondenza.	Art. 15 c. 1
Art. 8 c. 1	Affida i lavori ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.	Art. 15 c. 2
Art. 8 c. 2	Adotta le misure necessarie (manutenzione) ai fini della conservazione delle condizioni di sicurezza.	Art. 15 c. 2
Art. 8 c. 3	Consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso.	Art. 15 c. 2
Art. 11 c. 2	Deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia in caso di opere su impianti connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a D.I.A. di cui all'art. 5 D.P.R. 380/2001.	Art. 15 c. 2

Obblighi dell'installatore o dell'impresa

Obblighi dell'installatore o dell'impresa		Sanzioni
Art. 3 c. 1	Le imprese nominano con atto formale il Responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4.	Art. 15 c. 2
Art. 3 c. 5	Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate esclusivamente ad operare su impianti relativi alle proprie strutture interne e nei limiti per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti di cui all'art. 4.	Art. 15 c. 2
Art. 4	Il Responsabile tecnico dell'impresa è in possesso dei requisiti tecnico professionali.	Art. 15 c. 2
Art. 6 c. 1	L'impresa realizza gli impianti secondo norma di buona tecnica.	Art. 15 c. 2
Art. 7 c. 1	L'impresa rilascia la Dichiarazione di conformità completa degli allegati obbligatori e secondo il modello di cui all'allegato I.	Art. 15 c. 1
Art. 7 c. 3	L'impresa rilascia la dichiarazione di conformità nei modi e nei casi considerati.	Art. 15 c. 1
Art. 8 c. 2	L'impresa predispone e fornisce al proprietario dell'impianto le istruzioni per l'uso e la manutenzione.	Art. 15 c. 2
Art. 11 c. 1	L'impresa, in caso di interventi di ristrutturazione o realizzazione di nuovi impianti in edifici già in possesso di agibilità, deposita entro 30 gg dalla fine dei lavori presso lo Sportello Unico per l'Edilizia la dichiarazione di conformità e il progetto.	Art. 15 c. 2
Art. 12	L'impresa, all'inizio dei lavori affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.	Art. 15 c. 2

D. M. 37/08



Obblighi del responsabile tecnico dell'impresa installatrice

Obblighi del responsabile tecnico dell'impresa installatrice		Sanzioni
Art. 3 c. 2	Svolge la sua funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.	Art. 15 c. 2
Art. 5 c. 2	Se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 c.2 - 1° capoverso - si astiene dalla progettazione di impianti di cui all'art. 5 comma 2 lettere da a) ad h).	Art. 15 c. 2
Art. 7 c. 2	Redige l'elaborato tecnico con lo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti in corso d'opera.	Art. 15 c. 1
Art. 7 c. 3	In caso di rifacimento parziale di impianti il progetto deve indicare espressamente la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.	Art. 15 c. 1

D. M. 37/08



Obblighi del responsabile tecnico dell'impresa non installatrice

Obblighi del responsabile tecnico dell'impresa non installatrice		Sanzioni
Art. 3 c. 2	Il responsabile tecnico progetta e rilascia dichiarazione di conformità solo se possiede i requisiti di cui all'art. 4.	Art. 15 c. 2
Art. 5	Redige il progetto secondo quanto indicato all'art. 5 commi da 1 a 5.	Art. 15 c. 2
Art. 7 c. 4	Rilascia la dichiarazione di conformità secondo il modello di cui all'allegato II.	Art. 15 c. 1

D. M. 37/08

Obblighi del progettista

Obblighi del progettista		Sanzioni
Art. 5 c. 2	E' iscritto nell'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta.	Art. 15 c. 2
Art. 5 c. 3	Elabora i progetti secondo la regola dell'arte.	Art. 15 c. 2
Art. 5 c. 4	Allega ai progetti almeno gli schemi dell'impianto ed i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'installazione, trasformazione o ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare.	Art. 15 c. 2
Art. 5 c. 4	Pone particolare attenzione nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare, nel rispetto della normativa tecnica vigente, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e di quelli con pericolo di esplosione.	Art. 15 c. 2
Art. 5 c. 5	Integra il progetto, con la necessaria documentazione tecnica, se l'impianto base di progetto è variato in corso d'opera.	Art. 15 c. 2
Art. 7 c. 6	Rilascia la dichiarazione di rispondenza nei modi e nei casi considerati.	Art. 15 c. 1

D. M. 37/08



Sanzioni accessorie

Soggetto	Estremi violazione	Provvedimento	Ente preposto
Ditta installatrice o artigiano iscritti all'albo artigiani	Art. 15 comma 4 D.M. 37/2008 (dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti)	Sospensione temporanea	C.P.A. Commissione Provinciale Artigianato
Ditta installatrice o artigiano iscritti solo al registro imprese	Art. 15 comma 4 D.M. 37/2008 (dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti)	Sospensione temporanea	Camera di Commercio, Industria e Artigianato
Progettista	Art. 15 comma 5 D.M. 37/2008 (dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi)	Sospensione temporanea	Ordine Professionale

D. M. 37/08



Pagamento in misura ridotta

Sul verbale di accertamento sono indicate le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione accertata. Il pagamento, con queste modalità, deve essere effettuato dal trasgressore entro 60 giorni dalla data di avvenuta consegna del verbale di accertamento.

L'avvenuto pagamento in misura ridotta entro il termine stabilito determina la conclusione del procedimento amministrativo e l'estinzione di ogni obbligo da parte del trasgressore.

L'importo da pagare è determinato in 1/3 del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento (art. 16 L. 689/1981).

Pagamento in misura ridotta

Sanzione	Minimo e massimo sanzione	Importo da pagare
Art. 15 comma 1 (violazioni degli obblighi di cui all'art. 7)	Da 100 a 1.000 €	200 €
Art. 15 comma 2 (violazioni degli altri obblighi di cui al presente decreto)	Da 1.000 a 10.000 €	2.000 €

D. M. 37/08

Casi in cui sono previsti controlli

1. Agibilità (ai sensi del DPR 380/2001 art. 24, L.R. 1/2005 art.86)
2. L. 10/91, D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99 (impianti termici a gas combustibile)
3. DPR 392/94: nei Comuni >10.000 abitanti, verifiche devono riguardare almeno il 10%
4. Attività produttive artigianali e industriali
5. DPR 462/2001 per impianti di messa a terra in luoghi di lavoro con lavoratori dipendenti
6. DPR 162/99 Ascensori e montacarichi
7. Strutture sanitarie
8. Locali di pubblico spettacolo
9. Esercizi commerciali soggetti ad autorizzazione e controllo preventivo (bar, alimentaristi, estetisti, parrucchieri)
10. Ambienti soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco 16/02/1982 e s.m.i.
11. Esposti presentati da soggetti interessati



Art.14 (Verifiche) Legge 46/90

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della legge e della normativa vigente, i Comuni, le USL, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e l'ISPESL hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.



In particolare si osserva che

L'art 14 (verifiche) non è stato riscritto nel DM 37/08 pertanto resta in vigore quanto previsto dalla L. 46/90

L'art 16 (sanzioni) della L. 46/90 resta in vigore, ma viene anche riscritto nel D.M. 37/08 (art. 15) con modifiche sia nell'entità delle stesse che nel contenuto



Modifiche al DM 37/08:

1. Abrogato l'art. 13;
2. Restano in vigore gli artt. 8, 14 e 16 Legge 46/90.



CANALIZZAZIONI

**Donato
Quaranta**

Produzione canali per aria condizionata

Via Pasubio, 31-33
84091 Baifipaglia (Sa)
Tel./Fax 0828 301217
Cell. 328 7426266
info@donatoquaranta.it
Partita IVA 01114050659
C.F.: QRN DNT 60R01 A717N
www.donatoquaranta.it



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

art. 7, Decreto 22 gennaio 2008, n. 37

Prot. N° **0012-2014** Data **18/06/2014**

Committente: FLORIANA SRL
Ubicazione Via SAN LEONARDO 236 -242 scala: piano: interno:
84131 Salerno (SA)
Descrizione: Eseguiti lavori per la realizzazione di un impianto idronico mediante pompa di calore presso vs. uffici in via San Leonardo Salerno.

Copia per: Ditta

Mr Dico ver. 2010  Copyright 1999-2010 CID Engineering S.r.l.

Approvato da: 



Prot. N° 0012-2014

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e DM del 19 maggio 2010

Allegato I
(di cui all'Art. 7)

Il Sottoscritto QUARANTA DONATO
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) IMPRESA INDIVIDUALE
operante nel settore TERMOIDRAULICO con sede in Via PASUBIO
n° 44 Comune BATTIPAGLIA (prov. SA) tel. 0828.301217
P. IVA 01114050659

iscritta nel registro delle ditte (DPR 7/12/1995, n. 581) della camera C.I.A.A di SALERNO n° 187972
 iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 8/8/1985, n. 443) di SALERNO n° 46393

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): Eseguiti lavori per la realizzazione di un impianto idronico mediante pompa di calore presso vs. uffici in via San Leonardo Salerno.

Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
 altro (1)

Commissionato da: FLORIANA SRL
installato nei locali siti nel Comune di: Salerno prov. SA
Via SAN LEONARDO n° 236-242 scala _____ piano _____ int. _____

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale, indirizzo) FLORIANA SRL Via SAN LEONARDO 236-242 Salerno (SA)
in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) ING CARMINE IANNONE Albo Ordine Ingegneri di Salerno N. 2764
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) UNI EN 14511-1/08

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8).

Allegati facoltativi: (9)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manutenzione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

QUARANTA DONATO
Via Pasubio, 44 - Tel. 0828 301217
BATTIPAGLIA (SA)
Part. IVA: 01114050659
(timbro e firma)

data 18/06/2014

QUARANTA DONATO
Via Pasubio, 44 - Tel. 0828 301217
BATTIPAGLIA (SA)
Part. IVA: 01114050659
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10):
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Il Cliente
(firma per ricevuta)

FLORIANA srl
Via San Leonardo, 236-242
84131 SALERNO

Mr Dico Copyright 1999-2010
ver. 2010 CID Engineering S.r.l.



Copia per: Ditta P. IVA: 01114050659 Pag. 1 di 1



Prot. N° 0012-2014

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e DM del 19 maggio 2010

Allegato I
(di cui all'Art. 7)

Il Sottoscritto QUARANTA DONATO
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) IMPRESA INDIVIDUALE
operante nel settore TERMOIDRAULICO con sede in Via PASUBIO
n° 44 Comune BATTIPAGLIA (prov. SA) tel. 0828.301217
P. IVA 01114050659

iscritta nel registro delle ditte (DPR 7/12/1995, n. 581) della camera C.I.A.A di SALERNO n° 187972
 iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 8/8/1985, n. 443) di SALERNO n° 46393

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): Eseguiti lavori per la realizzazione di un impianto idronico mediante pompa di calore presso vs. uffici in via San Leonardo Salerno.

Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2 a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
 altro (1) _____

Commissionato da: FLORIANA SRL

installato nei locali siti nel Comune di: Salerno prov. SA

Via SAN LEONARDO n° 236 -242 scala _____ piano _____ int. _____

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale, indirizzo) FLORIANA SRL Via SAN LEONARDO 236 -242 Salerno (SA)

in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi

DICHIARA



DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) ING CARMINE IANNONE Albo Ordine Ingegneri di Salerno N. 2764
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) UNI EN 14511-1/08

- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8).

Allegati facoltativi: (9)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

data 18/06/2014

QUARANTA DONATO
 Via Pasubio, 44 - Tel. 0828 301217
 BATTIPAGLIA (SA)
 Part. IVA: 01114050659
 (timbro e firma)

QUARANTA DONATO
 Via Pasubio, 44 - Tel. 0828 301217
 BATTIPAGLIA (SA)
 Part. IVA: 01114050659
 (timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10):

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Il Cliente
(firma per ricevuta)

FLORIANA srl
 Via San Leonardo, 236-242
 84131 SALERNO

Mr Dico
ver. 2010




Copyright 1999-2010
CID Engineering S.r.l.



Copia per: Ditta

Part. IVA: 01114050659
Pag. 1 di 1





PROT. N. 37259085

23/03/2014



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO ANAGRAFICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: QRNDNT60R01A717N
del Registro delle Imprese di SALERNO
data di iscrizione: 19/02/1996

Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 19/02/1996
con il numero Albo Artigiani: 46393
Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sez. speciale) il 18/06/2010

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 187972 il 17/11/1981

Ditta: QUARANTA DONATO

Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

Sede:

BATTIPAGLIA (SA) VIA PASUBIO, 44 CAP 84091

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
DONATOQUARANTA@PEC.SALERNO.IT

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 02/11/1981

Attivita' esercitata nella sede:

ATTIVITA': INSTALLAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - DAL 20/5/1993 INSTALLAZIONE
IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DI GAS ALLO STATO LIQUIDO
ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DEL COMBUSTIBILE
GASSOSO FORNITO DALL'ENTE DISTRIBUTORE ED IMPIANTI IDROSANITARI DI USO, DI
ACCUMULO E DI CONSUMO DI ACQUA DAL PUNTO DI CONSEGNA FORNITA DALL'ENTE
DISTRIBUTORE FINO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI - DAL 23/06/1997 INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (LEGGE 46/90 LETTERA
G) (DELIBERA C.P.A. DEL 23/10/1997).
DAL 12/11/2012 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO (ESCLUSI GLI IMPIANTI DI
REFRIGERAZIONE), IMPIANTI IDRICI E SANITARI, IMPIANTI A GAS E DI PROTEZIONE
ANTINCENDIO (CONVERSIONE DALLA L. 46/90 AL D.M. 37/08 LETT. C-D-E-G) (DELIBERA
C.P.A. DEL 17/12/2012).

IL REGISTRO PUBBLICO
(Doc. 18/04/04 Art. 10)

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* QUARANTA DONATO
nato a BATTIPAGLIA (SA) il 01/10/1960
codice fiscale: QRNDNT60R01A717N
- TITOLARE FIRMATARIO

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la
sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni
più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come
segue:


1) lettera C
PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO
LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA O SPECIE.
limitatamente a:
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.
Data riconoscimento: 26/04/1991 Ente: ALBO ARTIGIANI

2) lettera D
PER GLI IMPIANTI IDROSANITARI NONCHE' QUELLI DI TRASPORTO, DI TRATTAMENTO, DI
USO, DI ACCUMULO E DI CONSUMO DI ACQUA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL

caii1395600710320SA187972.pdf

Pag. 1 di 2

PUNTO DI CONSEGNA DELL'ACQUA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.



limitatamente a:
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.
Data riconoscimento: 01/03/1993 Ente: ALBO ARTIGIANI

3) lettera E
PER GLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DI GAS ALLO STATO LIQUIDO O
AERIFORME ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DEL
COMBUSTIBILE GASSOSO FORNITO DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

limitatamente a:
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.
Data riconoscimento: 01/03/1993 Ente: ALBO ARTIGIANI

4) lettera G
PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

limitatamente a:
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE.
Data riconoscimento: 23/10/1997 Ente: ALBO ARTIGIANI

5) lettera C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI
REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE
DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE
DEI LOCALI

limitatamente a:
ESCLUSI GLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE
Data riconoscimento: 17/12/2012 Ente: ALBO ARTIGIANI

6) lettera D
IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE
Data riconoscimento: 17/12/2012 Ente: ALBO ARTIGIANI

7) lettera E
IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO,
COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE
ED AERAZIONE DEI LOCALI
Data riconoscimento: 17/12/2012 Ente: ALBO ARTIGIANI

8) lettera G
IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Data riconoscimento: 17/12/2012 Ente: ALBO ARTIGIANI

IL REGISTRO PUBBLICO
(Doc. 18/04/04 Art. 10)

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Apporre nr. bolli 1 di Euro 16,00 ciascuno
IL CONSERVATORE

Dott. Raffaele De Sio

CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

Enterprise Lab Laboratorio d'I
Indirizzo: mpresa di Cammarano Antonello via kennedy, 77
84092 bellizzi SA IT



caii1395600710320SA187972.pdf

Pag. 2 di 2

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA

ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37

Il sottoscritto _____
responsabile tecnico da oltre cinque anni dell'impresa (ragione sociale) _____
operante nel settore _____ con sede in Via _____
Comune _____ Provincia (____) Telefono _____
partita IVA _____

iscritta nel registro delle ditte (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della C.C.I.A.A. di _____ n° _____
 iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n.443), di _____ n° _____

oppure

professionista iscritto all'albo professionale dei _____ con numero di iscrizione _____
che esercita la professione da oltre cinque anni nel settore _____
in esito ad un sopralluogo ed accertamento eseguito in data _____
all'impianto

installato nei locali siti nel Comune di _____ (prov. _____)
Via _____ n° _____ di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e
indirizzo) _____

in edificio adibito ad uso _____

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell'art 7 comma 6 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 **la
rispondenza dell'impianto sopra descritto**

- alla regola dell'arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio;
- alla normativa tecnica applicabile all'impiego e precisamente: _____
_____;
- in merito ai componenti e materiali che sono costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo di
installazione;
- ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle
disposizioni di legge.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi
ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data _____

(timbro e firma)



LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA “DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA”



La dichiarazione di rispondenza, così come indicato dal Decreto 37/08, è un documento sostitutivo alla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi della Legge 46/90 e può essere prodotta in mancanza della stessa, per impianti installati fino al 28/03/2008.

La “dichiarazione di rispondenza” può essere rilasciata solo:

- per impianti **sotto i limiti dimensionali** di cui all'art. 5 comma 2; da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione;
- per impianti **sopra i limiti dimensionali** di cui all'art. 5 comma 2; da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

(Art. 7 comma 6 DM 37/08)

La redazione della documentazione della “dichiarazione di rispondenza” deve essere necessariamente preceduta da un sopralluogo di verifica degli impianti e dall'esame dell'eventuale documentazione presente.

Qualora fosse presente una documentazione anche parziale degli impianti, il professionista può utilizzarla previa verifica del suo contenuto e della sua correttezza.

Prima dell'inizio della verifica è necessario classificare gli ambienti in funzione dei rischi presenti e della eventuale legislazione specifica applicabile al contesto considerato.

La “dichiarazione di rispondenza” può essere riferita alla “regola dell'arte” vigente all'epoca di esecuzione dell'impianto in esame, fatta salva la valutazione dei rischi elettrici in relazione alla classificazione considerando altresì eventuali norme che hanno imposto successivamente un adeguamento obbligatorio; la “regola dell'arte” più recente è da considerare con grado di sicurezza equivalente o superiore rispetto alla precedente.

Se non si conosce l'epoca di realizzazione dell'impianto, le analisi devono essere eseguite seguendo la regola tecnica attuale.

Non potrà essere rilasciata la “dichiarazione di rispondenza” per gli impianti privi dei requisiti essenziali di sicurezza.

Per impianti sotto i limiti dimensionali di cui all'art. 5 comma 2

1. RILIEVO DI QUANTO INSTALLATO

- Schemi degli impianti.

2. ESAMI A VISTA

- Verifica dell'esistenza e della corretta messa in opera:
 - della protezione contro i contatti diretti;
 - della protezione contro i contatti indiretti;
 - della protezione contro i corto circuiti;
- Verifica dell'esistenza e della corretta messa in opera dei sezionamenti;
- Verifica della protezione contro le sovracorrenti;
- Verifica della protezione contro le sovratensioni (se necessaria);
- Corretta identificazione dei conduttori di fase, neutro e di protezione;
- Verifica dei dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase;
- Verifica in riferimento alle influenze esterne dei componenti elettrici e relativo grado di protezione;
- Verifica della presenza e idoneità dei conduttori facenti parte dell'impianto di terra di protezione (CT, PE, EQP, EQS);
- Verifica, nei luoghi ove richiesto, della presenza di schemi, cartelli monitori e informazioni analoghe
- Verifica dell'identificazione dei circuiti.

3. PROVE E MISURE

- Continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali;
- Resistenza di isolamento dell'impianto elettrico (a discrezione);
- Protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica;
- Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;
- Misura della resistenza di terra e/o resistenza/impedenza dell'anello di guasto e verifica dell'intervento delle protezioni;
- Prova di polarità;
- Prove di funzionamento degli impianti di sicurezza.

4. DOCUMENTI

- Dichiarazione di rispondenza composta da:
 - Identificazione di responsabile tecnico di un'impresa abilitata ;
 - limiti della dichiarazione di rispondenza;
 - relazione descrittiva con identificazione dell'impianto;
 - riferimenti a dichiarazioni e documentazioni esistenti (anche parziali);
 - norme e leggi di riferimento;
 - classificazioni degli ambienti (per esempio ordinari o soggetti a normativa specifica);
 - caratteristiche della fornitura elettrica e del sistema elettrico;
 - relazione tecnica di sintesi dei punti 1-2-3;
- Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
- Conclusioni;
- Validazione con timbro firma.



Per impianti **sopra i limiti dimensionali** di cui all'art. 5 comma 2

1. RILIEVO DI QUANTO INSTALLATO

- Schemi e planimetrie degli impianti.

2. ESAMI A VISTA

- Verifica dell'esistenza e della corretta messa in opera:
 - della protezione contro i contatti diretti;
 - della protezione contro i contatti indiretti;
 - della protezione contro i corto circuiti;
- Verifica dell'esistenza e della corretta messa in opera dei sezionamenti;
- Verifica della protezione contro le sovracorrenti;
- Verifica della protezione contro le sovratensioni (se necessaria);
- Corretta identificazione dei conduttori di fase, neutro e di protezione;
- Verifica dei dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase;
- Verifica in riferimento alle influenze esterne dei componenti elettrici e relativo grado di protezione;
- Verifica della presenza e idoneità dei conduttori facenti parte dell'impianto di terra di protezione (CT, PE, EQP, EQS);
- Verifica, nei luoghi ove richiesto, della presenza di schemi, cartelli monitori e informazioni analoghe
- Verifica dell'identificazione dei circuiti.

3. PROVE E MISURE

- Continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali;
- Resistenza di isolamento dell'impianto elettrico (a discrezione);
- Protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica;
- Protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;
- Misura della resistenza di terra e/o resistenza/impedenza dell'anello di guasto e verifica dell'intervento delle protezioni;
- Prova di polarità;
- Prove di funzionamento degli impianti di sicurezza.

4. DOCUMENTI

- Dichiarazione di rispondenza composta da:
 - identificazione e abilitazione del professionista;
 - limiti della dichiarazione di rispondenza;
 - 1
 - riferimenti a dichiarazioni e documentazioni esistenti (anche parziali);
 - norme e leggi di riferimento;
 - classificazioni degli ambienti (per esempio ordinari o soggetti a normativa specifica);
 - caratteristiche della fornitura elettrica e del sistema elettrico;
 - relazione tecnica di sintesi dei punti 1-2-3;
- Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
- Conclusioni;
- Validazione con timbro professionale.





Grazie per l'attenzione

Tutte le informazioni di questo seminario

www.ingangeloesposito.com

nella sezione **DOWNLOAD SEMINARI**